

*La traduzione di questa pagina è stata generata mediante la traduzione automatica [Link]. Le traduzioni automatiche possono contenere errori che rischiano di compromettere la chiarezza e l'accuratezza del testo; la Mediatrice non accetta alcuna responsabilità per eventuali discrepanze. Per le informazioni più affidabili e la certezza del diritto, La preghiamo di fare riferimento alla versione in lingua originale in inglese il cui link si trova in alto. Per ulteriori informazioni consulti la nostra [politica linguistica e di traduzione \[Link\]](#).*

## **Decisione nel caso 805/2018/MIG sul rifiuto della Banca europea per gli investimenti di concedere l'accesso del pubblico a documenti concernenti un prestito a Volkswagen**

Decisione

**Caso 805/2018/MIG - Aperto(a) il 08/05/2018 - Raccomandazione su 29/03/2019 -**

**Decisione del 28/11/2019 - Istituzione coinvolta** Banca europea per gli investimenti ( Riscontrati estremi di cattiva amministrazione ) |

Il caso riguardava il rifiuto da parte della Banca europea per gli investimenti (BEI) di concedere l'accesso del pubblico a una relazione e una raccomandazione dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e ai documenti correlati. I documenti concernevano un prestito dell'ammontare di 400 milioni di EUR di fondi pubblici, concesso dalla BEI all'impresa automobilistica Volkswagen, la quale ne ha fatto un uso improprio.

La Mediatrice ha ritenuto che il rifiuto da parte della BEI di concedere l'accesso del pubblico alla relazione e alla raccomandazione dell'OLAF nella loro integralità costituisse un caso di cattiva amministrazione, in quanto sussisterebbe un interesse pubblico prevalente nella divulgazione di versioni debitamente modificate dei documenti e ha pertanto formulato una raccomandazione in merito. Tuttavia la BEI non ha accettato la raccomandazione della Mediatrice.

Di conseguenza, la Mediatrice ha archiviato il caso, confermando il suo riscontro.

## **Contesto della denuncia**

1. Nel 2009, la Banca europea per gli investimenti (BEI) ha concesso a Volkswagen un prestito per finanziare un progetto di ricerca e sviluppo volto a ridurre le emissioni inquinanti delle automobili. Il prestito è stato completamente rimborsato. Sono state sollevate preoccupazioni



sul fatto che Volkswagen abbia utilizzato il prestito per sviluppare un "dispositivo di sconfitta" che produce risultati fuorvianti sui test sulle emissioni. Nel novembre 2015 l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ha avviato un'indagine sul presunto uso improprio dei prestiti della BEI da parte di Volkswagen. L'indagine si è conclusa nel 2017, con l'invio della relazione finale e della raccomandazione dell'OLAF alla BEI.

2. Nel gennaio 2018 il denunciante — giornalista investigativo — ha chiesto alla BEI l'accesso del pubblico alla relazione e alla raccomandazione dell'OLAF e ai documenti interni relativi al seguito dato dalla BEI all'esito dell'indagine dell'OLAF [1].

3. Poiché la BEI ha rifiutato di divulgare i documenti richiesti, il denunciante si è rivolto al Mediatore europeo nell'aprile 2018.

4. Il Mediatore ha indagato sulla posizione del denunciante secondo cui la BEI ha erroneamente rifiutato l'accesso del pubblico. Ha valutato le informazioni fornite dal denunciante e dalla BEI e ha ispezionato i documenti richiesti.

#### **Proposta di soluzione del Mediatore**

5. Il Mediatore ha convenuto che la divulgazione dei documenti interni in questione potrebbe compromettere il follow-up della BEI mentre era in corso.

6. Il Mediatore non è stato tuttavia convinto dalle argomentazioni della BEI in merito alla relazione e alla raccomandazione. Mentre una presunzione generale contro la divulgazione si applica alle relazioni dell'OLAF che sono seguite da un'istituzione dell'UE o da un organismo nazionale, il Mediatore ha ritenuto che tale presunzione generale fosse confutata nel caso di specie. Ha osservato che parti significative della relazione e della raccomandazione riflettono informazioni già di dominio pubblico.

7. Il Mediatore ha inoltre riscontrato un forte interesse pubblico prevalente alla divulgazione in questo caso, dato il grave uso improprio dei fondi pubblici e le dichiarazioni inesatte da parte di una società leader europea in merito al loro scopo.

8. Pertanto, il Mediatore ha proposto che la BEI conceda l'accesso del pubblico alla relazione e alla raccomandazione dell'OLAF con opportune redazioni solo per i dati personali [2].

9. La BEI ha dichiarato di essere, in linea di principio, disposta a concedere l'accesso del pubblico a una versione espunta della relazione dell'OLAF. Tuttavia, ha ritenuto che gli altri interessi pubblici coinvolti, come l'interesse pubblico alla protezione della funzione investigativa dell'OLAF, dovrebbero essere protetti eliminando la relazione dell'OLAF al di là dei dati personali. A tal fine, la BEI ha consultato l'OLAF in qualità di autore della relazione. L'OLAF si è opposto a qualsiasi divulgazione, basandosi sulla presunzione generale di non divulgazione e non accettando l'esistenza di un interesse pubblico prevalente alla divulgazione.

10. La BEI ha ritenuto che la cooperazione dell'OLAF dipendesse adeguatamente dall'individuazione di qualsiasi informazione tale da compromettere la funzione investigativa dell'OLAF, se divulgata. Essa ha ritenuto di essere tenuta a garantire la riservatezza delle



indagini dell'OLAF anche dopo il suo completamento e l'adozione di misure di follow-up.

**11.** La BEI ha inoltre sottolineato il suo status unico di organismo dell'UE, ma anche di banca. Ha sostenuto che la divulgazione di informazioni sul tasso di interesse sul prestito in questione o sulla situazione di liquidità di Volkswagen comprometterebbe la fiducia e la fiducia dei suoi clienti, nonché la propria posizione nelle future negoziazioni sui prestiti.

**12.** La BEI ha concluso che non era in grado di formulare le necessarie disposizioni per la protezione delle funzioni investigative dell'OLAF e ha respinto la proposta di soluzione del Mediatore. [3] Tuttavia, la BEI ha pubblicato una sintesi [4] .

#### **Raccomandazione del Mediatore**

**13.** Il Mediatore ha sostenuto che vi è un interesse pubblico evidente e prevalente a rendere pubblica la relazione e la raccomandazione dell'OLAF, comprese le informazioni sulle scadenze pertinenti e sul tasso di interesse vantaggioso, che non figura nella sintesi pubblicata. Ritiene che l'accesso parziale alla relazione e alla raccomandazione possa essere concesso, soprattutto perché nel frattempo l'azione di follow-up della BEI è stata completata.

**14.** Il Mediatore ha osservato che le attività investigative dell'OLAF illustrate nella relazione richiesta sembrano essere del tutto normali e di routine per qualsiasi organo investigativo.

**15.** Il Mediatore è convinto che in questo caso la trasparenza possa essere raggiunta senza mettere a repentaglio il ruolo della BEI o la sua fiducia. In particolare, il Mediatore ha riscontrato che le informazioni commerciali contenute nella relazione erano piuttosto vecchie e quindi non più sensibili. Ritiene inoltre che la pubblicazione della relazione e della raccomandazione (opportunamente redatta) rafforzerebbe probabilmente la fiducia nei confronti della BEI.

**16.** Il Mediatore ha ritenuto che le informazioni contenute nella relazione e nella raccomandazione dell'OLAF, sebbene non rientrassero nella definizione di "informazioni ambientali", riguardassero le emissioni nell'ambiente e che, dati i comprovati rischi per la salute derivanti dall'inquinamento causato dalle emissioni, vi fosse un interesse pubblico prevalente alla divulgazione [5] .

**17.** Il Mediatore è inoltre convinto che l'accesso parziale ai documenti richiesti possa essere concesso senza compromettere la vita privata delle persone menzionate nei documenti.

**18.** Il Mediatore ha concluso che il rifiuto della BEI di concedere l'accesso del pubblico a versioni adeguatamente espunte della relazione e della raccomandazione dell'OLAF costituiva una cattiva amministrazione. Il Mediatore ha raccomandato alla BEI di concedere l'accesso del pubblico ai documenti richiesti, con adeguate redazioni di dati personali, vale a dire qualsiasi testo che possa portare all'identificazione di persone fisiche [6] .

**19.** Dato che l'azione di follow-up della BEI è stata completata, il Mediatore ha anche ritenuto che i documenti interni in questione nella richiesta di accesso al pubblico del denunciante (due note della BEI del 5 ottobre 2017 e del 9 ottobre 2017) debbano essere parzialmente rilasciati.



**20.** In risposta, la BEI ha sostenuto che, in linea di principio, era disposta a concedere al denunciante un accesso parziale alla relazione e alla raccomandazione dell'OLAF, ma che essa stessa non era in grado di redigere adeguatamente i documenti.

**21.** La BEI ha dichiarato di aver nuovamente consultato l'OLAF. L'OLAF ha continuato a opporsi a qualsiasi rilascio dei documenti, anche in forma espunta, sulla base della necessità di tutelare i diritti e la vita privata delle persone interessate e di garantire l'efficacia dei procedimenti amministrativi e giudiziari nazionali.

**22.** La BEI è in disaccordo con l'opinione del Mediatore secondo cui le informazioni contenute nei documenti richiesti si qualificano come "informazioni relative alle emissioni nell'ambiente". Essa ha quindi ritenuto infondato un interesse pubblico prevalente fondato su tale argomento.

**23.** La BEI ha inoltre ribadito che il suo ruolo particolare di banca deve essere preso in considerazione e che la diffusione di alcune delle informazioni contenute nella relazione comprometterebbe il rapporto di fiducia, che ha con i suoi clienti, e la sua capacità di operare correttamente sui mercati. In definitiva, ciò comprometterebbe la politica finanziaria ed economica della BEI e dell'UE [7] .

#### **Valutazione del Mediatore dopo la raccomandazione**

**24.** Il Mediatore tiene conto delle opinioni espresse dalla BEI nella sua risposta alla sua raccomandazione in merito alle informazioni che ritiene debbano essere espunte al di là dei dati personali. Tuttavia, il suo punto di vista sulla fondatezza della causa di divulgazione parziale dei documenti di interesse pubblico, come illustrato in dettaglio nella sua raccomandazione, rimane invariato. È pertanto delusa per la mancata accettazione da parte della BEI della sua raccomandazione.

**25.** Pur non condividendo tali opinioni della BEI, la Mediatrice elogia la BEI per aver pubblicato, nel corso della presente indagine, una sintesi della relazione dell'OLAF sul suo sito web. Il Mediatore riconosce inoltre la buona cooperazione della BEI in questo caso e la sua reale intenzione di perseguire la possibilità di una soluzione.

**26.** Dato che la BEI ha riconosciuto l'esistenza di un notevole interesse pubblico in questo caso, il Mediatore si rammarica del fatto che la BEI non si sia ritenuta in grado di formulare le necessarie disposizioni per la relazione e la raccomandazione dell'OLAF. Prende atto e deplora la continua opposizione dell'OLAF, come riferito dalla BEI, a qualsiasi divulgazione. Tuttavia, date le circostanze, ritiene di non poter approfondire la questione e, pertanto, chiude la sua indagine.

## **Conclusione**

Sulla base dell'indagine, il Mediatore archivia il caso con la seguente conclusione:

**Non accettando la raccomandazione del Mediatore, la Banca europea per gli investimenti non ha riconosciuto l'interesse pubblico prevalente alla pubblicazione (con adeguate**



**redazioni) della relazione dell'OLAF sul prestito della BEI a Volkswagen.**

Il denunciante e la BEI saranno informati di tale decisione.

Emily O'Reilly

Mediatore europeo

Strasburgo, 28.11.2019

[1] Nell'ambito della politica di trasparenza del gruppo Banca europea per gli investimenti del 6 marzo 2015, disponibile all' [indirizzo](https://www.eib.org/attachments/strategies/eib_group_transparency_policy_en.pdf) [https://www.eib.org/attachments/strategies/eib\\_group\\_transparency\\_policy\\_en.pdf](https://www.eib.org/attachments/strategies/eib_group_transparency_policy_en.pdf) [Link].

[2] Per ulteriori informazioni sul contesto della denuncia, sulle argomentazioni delle parti e sull'indagine del Mediatore, si rimanda al testo integrale della proposta di soluzione del Mediatore disponibile all'indirizzo: <https://www.ombudsman.europa.eu/en/solution/en/111782> [Link].

[3] Il testo integrale della risposta della BEI alla proposta di soluzione del Mediatore è disponibile all'indirizzo:

<https://www.ombudsman.europa.eu/en/correspondence/en/112007> [Link].

[4] Cfr.

<https://www.eib.org/attachments/press/summary-olaf-report-antrieb-rdi-volkswagen-ag.pdf> [Link]

[5] Articolo 5, paragrafo 7, del TP della BEI.

[6] Il testo integrale della raccomandazione del Mediatore è disponibile al seguente indirizzo: <https://www.ombudsman.europa.eu/en/recommendation/en/111836> [Link].

[7] Il testo integrale della risposta della BEI alla raccomandazione del Mediatore è disponibile all'indirizzo:

<https://www.ombudsman.europa.eu/en/correspondence/en/115899> [Link].